

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4473 del 01/08/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO AUTOLAVAGGIO (IGIENICO ED ASSIMILATI) COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: AUTOLAVAGGIO STADIO S.A.S. DI BALSI ROBERTO e C. CODICE PRATICA N. BO25A0021
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4649 del 01/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno uno AGOSTO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO AUTOLAVAGGIO (IGIENICO ED ASSIMILATI)

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: AUTOLAVAGGIO STADIO S.A.S. DI BALSÌ ROBERTO e C.

CODICE PRATICA N. BO25A0021

IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP),

approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/62848 del 02/04/2025 (pratica n. BO25A0021) da parte di **AUTOLAVAGGIO STADIO S.A.S. DI BALSÌ ROBERTO e C.** C.F.: 02069671200, con cui viene richiesta la **concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea**, in comune di Bologna, ad uso autolavaggio (**igienico ed assimilati**), con una portata massima di **8 l/s**, per un volume massimo di prelievo di **15.000 mc/anno** mediante un nuovo pozzo da perforarsi fino alla profondità di 90 m, sul terreno identificato al NCT del comune di Bologna al Foglio 195 mappale 435;

considerato che: l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. n. 41/2001;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 113 in data 07/05/2025 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che il pozzo non è ubicato all'interno Sistema regionale delle aree protette né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 con Prot. n. PG/2025/69241 in data 11/04/2025 all'Ente Città Metropolitana di Bologna, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal proponente/tecnico incaricato, in assenza di specifica normativa di settore;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, la derivazione:

1. interessa ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e 2293/2021:

- fino alla profondità di circa 53 m, il corpo idrico sotterraneo: *"Conoide Reno-Lavino - confinato superiore"*, codice: 0442ER-DQ2-CCS, con stato quantitativo Buono ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;

soggiacenza piezometrica compresa tra - 35/-40 m dal piano campagna e trend positivo;

- oltre la profondità di circa 53 m, il corpo idrico sotterraneo: "*Conoide Reno-Lavino - libero*", codice: 0160ER-DQ1-CL, con stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; soggiacenza piezometrica compresa tra - 40/-45 m dal piano campagna e trend positivo;

caratterizzati da subsidenza con velocità costante -7,5/-5 mm/a nel periodo 2016-2021;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione per entrambi i corpi idrici sotterranei, ha un impatto *moderato* e criticità *elevata* e pertanto comporta un rischio ambientale (**repulsione**) ma può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate;

ritenuto pertanto che stante le condizioni di stato quantitativo dei corpi idrici di prelievo, sia opportuno preferire che la derivazione avvenga, entro la profondità di circa 53 m, mentre la captazione del corpo idrico *Conoide Reno-Lavino - libero*, di progetto, potrà essere assentita soltanto in caso di comprovata assenza di suddetti acquiferi;

ritenuto pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione alla perforazione del pozzo, con le modalità di progetto presentate, alle condizioni indicate nel presente atto, tra cui, in particolare:

- *la perforazione dovrà essere eseguita prioritariamente fino alla profondità di 53 m e il diametro del pozzo non dovrà superare i 140 mm. La possibilità di estendere la captazione fino alla profondità massima di progetto di 90 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alla profondità stabilita e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche.*

ritenuto inoltre che, la concessione di derivazione dovrà essere rilasciata a condizione che *sia effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;*

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla **AUTOLAVAGGIO STADIO S.A.S. DI BALSÌ ROBERTO e C.** C.F.: 02069671200, **l'autorizzazione alla perforazione** di un pozzo, sul terreno identificato al NCT del comune di Bologna al Foglio 195 mappale 435, **alle seguenti condizioni:**

a) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento** che, su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei;

b) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della

medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

d) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di all'utilizzo di acqua pubblica;

e) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del R.D. 1775/1933 e dell'art.33 del R.R. n. 41/2001;

f) che la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **"PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE"** parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

3) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

4) di notificare il presente provvedimento al richiedente;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale

superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Ubaldo Cibir

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione dovrà essere eseguita prioritariamente fino alla profondità di 53 m e il diametro del pozzo non dovrà superare i 140 mm. La possibilità di estendere la captazione fino alla profondità massima di progetto di 90 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alla profondità stabilita e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente. In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

2) si dovrà provvedere al riempimento, mediante cemento bentonite iniettato a pressione dal basso verso l'alto, dell'intercapedine tra il perforo e la colonna, a partire dal tetto del livello acquifero captato fino al piano campagna. In caso di colonna di captazione multi falda, dovrà essere inserito uno strato sufficientemente isolante di compactonite tra un filtro e l'altro, nell'intercapedine perforo-colonna;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro

della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

6) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

7) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

8) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

9) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Misure in situ

10) A fine lavori si dovrà misurare il livello statico della falda;

11) A fine lavori si dovrà inoltre:

- effettuare una prova di pompaggio sull'acquifero oggetto di captazione (eseguita ad almeno 4 gradini di portata di cui l'ultimo superiore alla portata massima di esercizio richiesta);

- definire la portata critica di esercizio (curva caratteristica del pozzo);

Smaltimento materiali di perforazione

12) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio dei pozzi e dei piezometri, dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

13) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Comunicazioni

14) **il titolare dell'autorizzazione** dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

15) Il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione,

- **una Relazione Tecnica** contenente:

- la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni;
- la misura del livello piezometrico statico della falda;
- i dati della prova di pompaggio eseguita; la piezometria statica/dinamica della falda oggetto di captazione per ogni gradino di portata; la definizione della portata critica di esercizio e dei parametri idrodinamici dell'acquifero e relativo raggio di influenza;
- l'ubicazione dei pozzi e delle caratteristiche dell'impianto di collegamento su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva;
- cartografia alla scala 1:5.000, del sito d'interesse con relativa indicazione dei pozzi e delle relative coordinate geografiche UTM/RER;
- la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento dei pozzi;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di temperatura e volume installati.

16) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.